

Ufficio Studi **CODAU**

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

QUESITO

Si chiede l'orientamento circa l'applicazione dello scatto stipendiale per nascita di figlio all'interno del quadro normativo caratterizzato dall'applicazione dell'art.9 comma 1 e 21 della legge 122/2010 che ha disposto il blocco degli aumenti stipendiali e di tutti i benefici economici fino al 2013 e allo stato fino al 2014.

RISPOSTA AL QUESITO

L'Ufficio Studi ritiene sul quesito specifico di evidenziare la posizione più aderente alla lettera della norma riservandosi ulteriori approfondimenti in considerazione della complessità di applicazione. Il beneficio in questione è disciplinato dall'art. 22 del Regio decreto legge 21 agosto 1937 n. 1542 convertito con modificazioni dalla legge 3 gennaio 1939 n. 1, dall'art. 24 c. 4 legge 11/7/1980 n.382, e prevede, per il personale statale fornito di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile di aumenti periodici, in occasione della nascita di un figlio, la concessione anticipata di un miglioramento economico. L'art. 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel disporre al **comma 21** il blocco degli automatismi e le "progressioni di Carriera comunque denominate" per gli anni 2011-2012 e 2013, **al comma 1** fa comunque salvi, sottraendoli al blocco degli incrementi e delle progressioni, gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva". E' vero che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge dice: *per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.* Il decreto legge è stato convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9 al comma 1, le parole: «in godimento nell'anno 2010» sono state sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le

progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio»

Nel frattempo è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240/2010, entrato in vigore il 24.02.2012, dispone all'art. 2 comma 3 l'abrogazione della progressione automatica biennale e la revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, con effetti a partire dalla maturazione dello scatto successivo a quello in godimento situazione che comunque non altera la certezza dell'attribuzione dello scatto per nascita di figlio.

In questo quadro normativo il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, recante il Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiale per i pubblici dipendenti, dispone all'art. 1 comma 1 lettera a) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni recate dall'art.9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Da queste premesse si può dedurre in un quadro logico-sistematico di interpretazione delle norme, che il beneficio economico per nascita del figlio non sia riconducibile alle previsioni di cui all'art. 9 comma 1 e comma 21 del Decreto legge sopra citato, bensì possa configurarsi piuttosto come "un evento straordinario della dinamica retributiva" e come tale, in questa fase transitoria, possa essere riconosciuto viste le specifiche eccezioni contenute nella norma di contenimento della spesa pubblica citata.